

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DELIBERAZIONE N. 19

OGGETTO: Somme da trasferire per l'anno 2016 dalle Gestioni "Prestazioni temporanee lavoratori dipendenti" e "Interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali" al Fondo pensioni lavoratori dipendenti a copertura dei periodi indennizzati di disoccupazione e di tubercolosi. Contribuzione figurativa

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

(Seduta del 09 maggio 2017)

Visto l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nel testo modificato dall'art. 17, comma 23 della legge 15 maggio 1997, n. 127 riguardante l'ordinamento degli enti pubblici di previdenza e assistenza;

Visto l'art. 4, comma 2, del D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366 concernente le disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. dell'8 agosto 2013 con il quale è stato ricostituito per un quadriennio, decorrente dalla data di insediamento, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Inps e successive modifiche e integrazioni;

Visti l'art. 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218 modificato dalle leggi 6 agosto 1975, n. 419 e 4 marzo 1987, n. 88 e l'art. 16 della legge 6 agosto 1975, n. 427;

Visti l'art. 7, commi 3 e 4, della legge 20 maggio 1988, n. 160 che ha introdotto la disoccupazione con requisiti ridotti, e l'art. 1 del D.L. 29 marzo 1991, n. 108 convertito, con modificazioni, nella legge 1 giugno 1991, n. 169 che ha elevato la misura dell' indennità di disoccupazione con requisiti ordinari;

Visti l'art. 24 e l'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 che ha istituito, rispettivamente, la Gestione prestazioni temporanee e la GIAS;

Visto l'art. 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 che ha eliminato il contributo a carico delle imprese per la TBC;

Il Segretario


Visto l'art. 78, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che ha previsto un ulteriore incremento della percentuale di indennità DS;

Visto l'art. 13, commi 2, 7 e 8 della legge 14 maggio 2005, n. 80 che ha previsto il prolungamento della durata dell'indennità ordinaria di disoccupazione;

Visto il Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Istituto Nazionale della previdenza Sociale, approvato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 172 del 18 maggio 2005;

Visto l'art. 1, comma 1167 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 1, commi 25 e 26 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

Visto l'art. 2, comma 25 della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

Visti gli articoli da 1 a 14 del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015;

Vista la determinazione del Presidente dell'INPS n. 81 del 26 aprile 2017, che ha quantificato la somma complessiva di euro 4.945.744.211 da trasferire a titolo di contribuzione figurativa per l'anno 2016, per il riconoscimento dei periodi di disoccupazione, di ASpI, mini ASpI e NASpI, di ricovero sanatoriale, di cura ambulatoriale e di trattamenti post-sanatoriali, da considerare utili ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa, a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con onere a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti per euro 3.372.183.269 e della Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali per euro 1.573.560.942;

Vista la Relazione tecnica predisposta dal Direttore Generale sulle somme da trasferire per l'anno 2016;

Preso atto che per i periodi di contribuzione si deve computare come versato a favore degli assicurati il contributo nella misura derivante dalla media di quanto effettivamente corrisposto nell'Assicurazione Generale Obbligatoria (invalidità, vecchiaia e superstiti), nell'ultimo anno anteriore ai periodi considerati, e che per la copertura di tale onere deve essere trasferita la relativa somma al Fondo pensioni lavoratori dipendenti;

Preso atto dei dati contenuti nella Relazione tecnica del Direttore Generale specificati nel prospetto A, dal quale si evince che:

- le giornate indennizzabili per prestazioni di disoccupazione e trattamenti antitubercolari sono state rilevate dalle contabilizzazioni effettuate nell'anno 2016 o su segnalazione delle Sedi;

- il contributo giornaliero medio è stato ricavato per ogni settore determinando prima la retribuzione media e poi applicando alla stessa l'aliquota contributiva media per l'anno 2016;

Il Segretario

Preso atto delle risultanze emerse dalle operazioni di verifica dei dati di consuntivo relativi al periodo 2012/2014, indicati nel Prospetto B, e all'anno 2015 indicati nel Prospetto C, e allegati alla citata Relazione tecnica;

Tenuto conto che in data 27 aprile 2017 il Collegio dei Sindaci ha preso atto della determinazione presidenziale n. 81 del 26 aprile 2017 relativa al trasferimento al Fondo pensione lavoratori dipendenti per l'anno 2016 degli importi della contribuzione figurativa a copertura dei periodi indennizzati di disoccupazione e di tubercolosi,

DELIBERA

di approvare l'accredito per l'anno 2016 a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti della somma di euro 4.945.744.211 da porre a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti per 3.372.183.269 euro e della Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali per 1.573.560.942 euro, così come determinato nella relazione predisposta dal Direttore Generale e trasmessa al CIV con determinazione presidenziale n. 81 del 26 aprile 2017.

IL SEGRETARIO

(Gaetano Corsini)

Documento firmato in originale

IL PRESIDENTE

PIETRO IOCCA

Documento firmato in originale